

MILANO, 25 MAGGIO 2023

Spettabile
Clientela

OGGETTO: MESSAGGIO INPS N. 1932 DEL 24 MAGGIO 2023

Spettabile clientela,

L'INPS, con il messaggio n. 1932 del 2023, fornisce le istruzioni operative inerenti all'aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, secondo quanto previsto dal decreto Lavoro al fine dell'abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati. La maggiorazione dell'esonero non si applica alle mensilità aggiuntive ed è cumulabile con le altre misure analoghe in vigore.

Il Decreto Lavoro D.L. 48/2023 è intervenuto sulla misura dell'esonero dei versamenti contributivi **conto dipendente**, difatti l'articolo 39, comma 1 prevede che: "Per i periodi di paga **dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".

Rammentiamo che il Decreto Lavoro sta seguendo l'**iter di conversione** che potrà modificare la portata di alcune norme ma, nonostante ciò, l'Inps interviene repentinamente fornendo le prime indicazioni con il Messaggio 1932/2023.

Ricordiamo la Normativa

In particolare, la cit. legge di bilancio 2023 dispone che l'esonero a favore dei lavoratori è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

1

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come determinare la riduzione contributiva per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023

Alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura in parola è riconosciuta:

- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Quanto all'applicazione dell'esonero relativamente alla tredicesima mensilità - ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 - il Decreto lavoro prevede espressamente che la norma non ha effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l'esonero, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12).

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, può operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Nell'ipotesi in cui, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore può operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro, pari all'importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all'importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%) .

Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno - ricorda l'Inps - il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Di seguito, le Istruzioni operative

Relativamente alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo viene automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

La novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e ai relativi ratei corrisposti, di conseguenza, la procedura non subisce modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (messaggio n. 3499/2022 e circolare n. 7/2023).

Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici in uso assumono il seguente nuovo significato e devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi :

ESONERO IN MISURA DEL 6%:

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "L094", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo dell'esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

ESONERO IN MISURA DEL 7%:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "L098", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto- legge 4 maggio 2023, n. 48";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo dell'esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

A seguito degli incrementi previsti dal Decreto lavoro vengono istituiti i due nuovi Codici Recupero "48" e "49", da utilizzare rispettivamente per l'esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

Il Codice Recupero "48" assume il significato di "Esonero 6% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48".

Il Codice Recupero "49" assume il significato di "Esonero 7% quota di contributi pensionistici a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48".

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>:

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

- nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno 2023;
- nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito uno dei mesi da luglio 2023 a dicembre 2023;
- nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito, a seconda dei casi, il valore "48" o il valore "49";
- nell'elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell'esonero, nel rispetto del tetto massimo previsto dalla norma e dell'imponibile pensionistico dichiarato;
- nell'elemento <Importo> deve essere indicato l'importo del contributo oggetto di esonero.

Quando alla tredicesima mensilità, risultando invariata la misura dell'esonero, si dovranno continuare a utilizzare i Codici Recupero già in essere per l'anno 2023 (messaggio n. 3499/2022 e circolare n. 7/2023). Infine, considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell'agricoltura viene effettuato dall'Istituto attraverso il servizio di tariffazione, per l'esposizione dei dati dell'esonero si utilizzano, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento <TipoRetribParticolare>).

La misura dell'esonero del 6% o del 7% è, quindi, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In breve, se l'imponibile mensile previdenziale dichiarato è:

- minore o uguale a 1.923 euro, è applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota contributiva del 7%;
- maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all'importo di 2.692 euro, è applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota del 6%;
- superiore a 2.692 euro, non è riconosciuta alcuna riduzione dell'aliquota.

I massimali per il diritto all'agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

IL CENTRO STUDI DI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015